

Roma, 26 marzo 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 028/2013/D/gg

- ASSTRA  
- FEDERAMBIENTE  
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

**Oggetto: Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 “Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.” (GU n. 43 del 20-2-2013).**

Si informano le Società associate che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi delle disposizioni dell'art. 13, co. 4, del d.lgs. n. 39/2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, ha emanato l'allegato Regolamento di cui all'oggetto, entrato in vigore lo scorso 7 marzo 2013.

In particolare, il regolamento disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione.

Rimane, invece, fuori dall'ambito di applicazione di esso la fattispecie della cessazione dall'ufficio di sindaco, che è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile, anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, co. 2, del codice civile.

Premesso che così come la nomina - ad eccezione del caso che essa avvenga in occasione dell'atto costitutivo della società - la revoca compete all'assemblea, sentito l'organo di controllo (art 13, co. 3, d.lgs. n. 39/2010). L'art. 3, co. 2, del regolamento in oggetto precisa che all'organo di amministrazione spetta il compito di comunicare per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo, come in precedenza accennato, anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

L'art. 4 del Regolamento, al cui testo si rimanda per gli aspetti di dettaglio, individua le fattispecie costituenti giusta causa di revoca, che, tuttavia, non può mai consistere nella divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione (art. 3, co. 1). Tra le ipotesi di giusta causa si evidenziano, ad esempio: il cambio dell'azionista di riferimento o del revisore del gruppo cui appartiene la Società assoggettata a revisione; la sopravvenuta inidoneità del revisore o della Società di revisione ad assolvere l'incarico ricevuto per insufficienza di mezzi o risorse; gravi inadempimenti che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto o situazioni

sopravvenute idonee a compromettere l'indipendenza del revisore o della Società di revisione.

Con l'art. 5 vengono, invece, individuate le circostanze idonee a motivare le dimissioni del revisore o della Società di revisione. Rinviano anche in questo caso al testo per il dettaglio, non si può non evidenziare come risaltino in modo evidente gli elementi di sostanziale specularità con alcune delle fattispecie presenti all'art. 4. In particolare, a quelle di cui alle lettere a), b), c), g) e ai co. 2 e 4 dell'art. 5 corrispondono le fattispecie di cui, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d), i) e al co. 3 dell'art. 4. Al riguardo, pare opportuno evidenziare come tanto nella disciplina della revoca, quanto in quella delle dimissioni venga prevista la nullità di eventuali accordi, clausole o patti che escludano o limitino la possibilità, rispettivamente, di revocare l'incarico o di presentare le dimissioni per giusta causa.

Modalità di presentazione delle dimissioni dall'incarico ed effetti sono disciplinate dall'art. 6 del Regolamento, il quale precisa al co. 3, che le funzioni di revisore legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Un'ulteriore forma di cessazione dell'incarico di revisione legale è rappresentato dalla risoluzione consensuale del contratto, disciplinata dall'art. 7 del Regolamento.

Qualunque sia la modalità dell'interruzione del rapporto, il Regolamento si preoccupa che venga garantita la continuità dell'attività di revisione legale. E' sempre previsto, infatti, che l'assemblea, sentito l'organo di controllo, nel momento in cui accolga la proposta di revoca o le dimissioni o ancora deliberi la risoluzione consensuale del contratto debba contestualmente provvedere alla nomina di un nuovo revisore o di una nuova Società di revisione.

Così, anche nel caso della risoluzione consensuale del contratto è prevista (art. 7, co. 3) una prosecuzione temporanea dell'incarico, non superiore a sei mesi, analogamente a quanto stabilito dall'art. 6, co. 3, sopra citato.

L'art. 8 del Regolamento prescrive che, ad eccezione delle società quotate, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

Infine, gli artt. 9 e 10 disciplinano un duplice regime della comunicazione della cessazione anticipata dall'incarico, distinto, per ovvie ragioni, a seconda si tratti, rispettivamente di società quotate o meno.

Per le prime, i documenti indicati dall'art. 9, cui si rinvia, devono essere trasmessi alla Consob, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Si noti che tale ultima ipotesi è solo apparentemente in contraddizione con quanto precedentemente affermato circa la contestualità dei due eventi (revoca/dimissioni e nomina): si pensi, ad esempio, al caso di morte o altro grave impedimento del revisore persona fisica.


Per tutte le altre società assoggettate a revisione, analoga documentazione va, invece, inviata, nel medesimo termine, alla Ragioneria Generale dello Stato. Le relative modalità saranno disciplinate da apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato.

Detto per menzione degli obblighi di comunicazione previsti anche a carico del revisore legale o della società di revisione legale (artt. 9, co. 2 e 10, co. 2), si evidenzia, infine, che per entrambe le categorie di società è previsto che l'organo di controllo vigili in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione e, nel caso rilevi l'omissione della comunicazione, debba provvedere in via sostitutiva, trasmettendo direttamente la prescritta documentazione alla Consob, ovvero alla Ragioneria Generale dello Stato.

Cordiali saluti.

*Il Coordinatore del Comitato di Direzione*

Avv. Guido Del Mese



*Allegato: DM 261/2012.*

Art. 13 d.lgs 39/2010 (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

2409-bis. Revisione legale dei conti [\(2\)\(3\)\(4\)](#).

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro .

-----  
[\(1\)](#) Rubrica così sostituita dal comma 7 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Del controllo contabile».

2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio [\(5\)](#).

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo [\(1\)](#).

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui [all'articolo 2423](#), quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista [dall'articolo 2409-ter](#)] [\(2\)](#) [\(3\)\(6\)](#).

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione [\(4\)](#).

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

2477. Sindaco e revisione legale dei conti [\(7\)](#) [\(8\)\(9\)\(10\)](#).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo [\(1\)](#).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni [\(2\)](#).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma [dell'articolo 2435-bis](#) (3).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati (4).

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (5).

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (6).

2477. Sindaco e revisione legale dei conti (7) (8)(9)(10).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (1).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (2).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma [dell'articolo 2435-bis](#) (3).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati (4).

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (5).

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (6).

-----